



**Area Programmazione della Mobilità
Servizio Sviluppo della Mobilità Sostenibile**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. a) della L. n. 120/2020, dei servizi di ingegneria e architettura per l'estensione e l'integrazione del PFTE relativo all'intervento *Estensione della rete ciclabile cittadina: ambito nord - occidentale*, in attuazione della D.G.C. n. 290/2022.

CUP: B61B22001020006 -CIG: 939384916E

Sommario

Art. 1 – Quadro di riferimento.....	4
Art. 2 – Oggetto dell'affidamento.....	4
Art. 3 – Modalità di espletamento dell'incarico.....	6
Art. 4 – Le figure professionali da prevedere per l'elaborazione del progetto.....	7
Art. 5 – Termini di espletamento dell'incarico.....	7
Art. 6 – Corrispettivo e modalità di pagamento.....	7
Art. 7 – Tracciabilità flussi finanziari.....	9
Art. 8 – Garanzie.....	10
Art. 9 – Responsabilità ed obblighi dell'Affidatario.....	11
Art. 10 – Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	12
Art. 11 – Stipula del contratto ed oneri contrattuali.....	13
Art. 12 – Riservatezza.....	13
Art. 13 – Proroghe.....	13
Art. 14 – Penali.....	13
Art. 15 – Inadempienze e risoluzione del contratto.....	14
Art. 16 - Definizione delle controversie.....	15
Art. 17 – Recesso.....	15
Art. 18 - Subappalto.....	16
Art. 19 – Trattamento dei dati personali.....	16
Art. 20 – Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori.....	16
Art. 21 – Proprietà dei progetti e dei piani.....	16
Art. 22 – Codice di Comportamento.....	16
Art. 23 – Programma 100.....	17
Art. 24 – Patto di integrità.....	17
Art. 25 – Incompatibilità.....	17

Art. 1 – Quadro di riferimento

La rete di mobilità dolce è parte integrante del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 415 del 13 agosto 2021. Detto piano ha come obiettivo quello di sviluppare una rete ciclabile urbana che favorisca gli spostamenti degli utenti legati al lavoro, alla scuola e al tempo libero, nonché ad una rete extra-urbana integrata con quella più ampia a livello nazionale ed internazionale che favorisca lo sviluppo turistico e valorizzi il territorio attraverso la conoscenza culturale e ambientale.

In tale ottica, si evidenzia che il Comune di Napoli risulta beneficiario e assegnatario di risorse destinate al rafforzamento della mobilità ciclistica a valere rispettivamente sul decreto n. 344/2020 dell'allora MIT e sul decreto n. 509/2021 del MIMS. Tali risorse, in particolare, concorrono alla realizzazione di 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane entro il 31 dicembre 2023 e ulteriori 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane entro il 30 giugno 2026. In particolare, l'obiettivo PNRR minimo previsto per Comune di Napoli risulta la realizzazione di complessivi 35 km di piste ciclabili così distribuiti:

- 12 km entro il 31 dicembre 2023;
- 23 km entro il 30 giugno 2026.

Ai sensi dell'art. 48 del D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021, per gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste nel PNRR, è possibile ricorrere alle semplificazioni introdotte nel medesimo articolo, ammettendo, tra l'altro, l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23 comma 5 del d.lgs 50/2016. Al riguardo, sono intervenute le "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economia da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e PNC" predisposte dal MIMS e dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici che hanno stabilito i contenuti e gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara.

Con delibera di Giunta Comunale n. 446 del 18/12/2020, l'amministrazione ha approvato, tra l'altro, il documento di indirizzo alla progettazione volto all'acquisizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di *Estensione della rete ciclabile cittadina: ambito nord occidentale*, finanziato a valere sulle risorse di cui al "Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture" di cui al decreto n. 16578/2019 dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per l'intervento di che trattasi, con nota n. 843826 del 23/11/2021, è stata indetta conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/90, art. 14 bis.

Con determina dirigenziale n. E1079_19072022_003 del 19 luglio 2022, IG n.288 del 22/07/2022 si è proceduto a concludere la conferenza dei servizi con esito favorevole con prescrizioni, come meglio specificate nella *Relazione sull'esito della Conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90*, a firma del Rup dell'intervento.

Con delibera di Giunta Comunale n. 290 del 27/07/2022, tra l'altro:

- è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di *Estensione della rete ciclabile cittadina: ambito nord - occidentale*, finanziato a valere sul *Fondo per la progettazione di Fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate di cui al decreto n. 16578 del 16 dicembre 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)*;
- è stato autorizzato il dirigente del servizio Sviluppo della mobilità sostenibile, alla integrazione della progettazione resa tenendo conto del D.M. 509/2021, nonché delle linee guida del MIMS;
- è stata richiesta l'estensione della progettazione ad un tratto di via Diocleziano, ricompreso fra piazzale Tecchio e l'incrocio con via Cavalleggeri d'Aosta.

Art. 2 – Oggetto dell'affidamento

Oggetto dell'incarico è l'estensione del PFTE relativo all'intervento *Estensione della rete ciclabile cittadina: ambito nord - occidentale*, in attuazione della D.G.C. n. 290/2022, nonché l'integrazione

dello stesso alla luce delle Linee guida per la redazione del PFTE da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC.

In particolare, a partire dal progetto e dai relativi allegati già approvati, l'affidatario dovrà progettare almeno 9 km di piste ciclabili, secondo quanto meglio specificato nei paragrafi successivi, tenendo conto delle prescrizioni emerse in sede di Conferenza di servizi, prevedendo, altresì, l'estensione del PFTE ad un tratto di via Diocleziano, ricompreso fra piazzale Tecchio e l'incrocio con via Cavallegeri d'Aosta .

Il progettista dovrà, altresì, integrare il PFTE approvato con delibera con gli elaborati richiamati nelle Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108).

Il professionista provvederà, pertanto, ad effettuare tutta l'attività professionale, rilievi compresi, e a redigere tutti gli elaborati eventualmente necessari all'ottenimento dei pareri favorevoli dei Servizi e degli Enti competenti.

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alle disposizioni di cui agli artt. dal 14 al 23 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. a tutt'oggi applicabile in virtù della previsione di cui all'art. 216 – comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché alle *Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica*.

L'affidatario dovrà redigere la progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, comprensiva di tutti gli elaborati grafici, descrittivi, contabili e della sicurezza, come meglio specificati nei prospetti di calcolo della tariffa allegati al presente documento, previsti dalla norma vigente in relazione alle prestazioni affidate con il presente contratto, nonché quelli previsti al paragrafo 3.2 delle Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC. In particolare, si riporta, di seguito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'elenco degli elaborati minimi necessari previsti dalle citate linee guida:

1. relazione generale;
2. relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
3. relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, per la procedura D. Lgs. 50/2016 art. 25, c. 1) ed eventuali indagini dirette sul terreno secondo quanto indicato nell'art. 25, c. 8 del D.Lgs. 50/2016;
4. studio di impatto ambientale, per le opere soggette a VIA;
5. relazione di sostenibilità dell'opera;
6. rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
7. elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate;
8. computo estimativo dell'opera, in attuazione dell'articolo 32, comma 14 bis, del Codice;
9. quadro economico di progetto;
10. schema di contratto;
11. capitolato speciale d'appalto;
12. cronoprogramma;
13. piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza;
14. capitolato informativo (facoltativo);
15. piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
16. piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale.

Infine, si richiede ogni altra attività progettuale necessaria a garantire il rispetto di tutte le norme di settore e specialistiche, l'approvazione del progetto e la sua realizzabilità.

Il progettista dovrà tener conto, altresì, della normativa attualmente in vigore sugli adeguamenti dei prezzi, nonché delle possibili variazioni che eventualmente si possono presentare nel corso

dell'espletamento dell'incarico, fermo restando il compenso spettante per la prestazione di che trattasi.

L'Amministrazione si riserva di richiedere la suddivisione per lotti in funzione delle risorse che si renderanno disponibili per i successivi livelli di progettazione e per la realizzazione degli interventi. Non sono considerate varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni e variazioni richiesti dalla committenza sugli elaborati e le proposte progettuali in genere, che verranno sottoposti alla stessa per approvazione, in qualunque momento esse intervengano fino all'approvazione del progetto, essendo comprese nella prestazione affidata tutte le modifiche, le migliorie, volte a raggiungere il pieno soddisfacimento degli obiettivi che la stazione appaltante ha prefigurato. Nulla sarà dovuto pertanto al progettista per la redazione di tutte le suddette proposte di sviluppo in itinere del progetto fino alla sua versione finale quale sarà quella che scaturirà con l'approvazione del progetto.

L'Affidatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche richieste dal Responsabile del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità ed all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che la Stazione Appaltante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione, ed alle richieste di modifiche al progetto che dovessero ritenersi necessarie prima dell'approvazione.

Sono comprese inoltre tutte le modifiche e le integrazioni richieste dall'organo di controllo che verificherà i progetti ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016.

L'Affidatario incaricato deve senza indugio introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche ed i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. I termini per la presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2.1 – Estensione minima del percorso

Il percorso finale, comprensivo sia dell'integrazione che dell'adeguamento, dovrà avere una lunghezza complessiva di almeno 9 km di piste ciclabili, tenendo conto che l'importo complessivo stimato dei lavori ammonta ad € 2.145.072,00.

Al riguardo si precisa che ai fini del calcolo dei km di percorso ciclabile si deve tenere conto del riscontro del MIMS U.848 del 04/02/2022, acquisito al protocollo generale dell'ente al n. 92013 del 07 febbraio 2022, che conferma che *“i km realizzati mediante due corsie monodirezionali su entrambi i lati della carreggiata vanno conteggiati per l'effettiva lunghezza, quindi due volte la lunghezza del tratto stradale”*.

Art. 2.2 – Tipologia di piste ciclabili realizzabili

Il termine di “piste ciclabili” inserito quale obiettivo nel PNRR è da intendersi in senso ampio, comprendente quindi la definizione di ciclovia di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 2, articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) e le nuove definizioni di “corsia ciclabile” di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, come integrato e modificato dalla legge 11 settembre 2020, n.120.

Art. 3 – Modalità di espletamento dell'incarico

In accordo con le prescrizioni normative, il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dovrà individuare la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.

L'espletamento del servizio deve essere eseguito nel rispetto degli adempimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, nonché nel rispetto del Codice Civile e della deontologia professionale; in particolare, il servizio dovrà essere svolto seguendo le indicazioni contenute nel presente Capitolato, nonché sulla base delle indicazioni che la Stazione Appaltante fornirà all'Affidatario in corso di svolgimento del servizio.

Durante l'espletamento del servizio l'Affidatario dovrà coordinarsi in maniera continua con la Stazione Appaltante o con i suoi delegati.

Durante l'espletamento del servizio l'Affidatario dovrà garantire la partecipazione agli incontri che la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, riterrà opportuni.

L'Affidatario dovrà inoltre garantire la partecipazione agli incontri pubblici che dovessero essere richiesti dalla Stazione Appaltante o eventualmente dagli altri Enti coinvolti nella procedura di approvazione, predisponendo anche apposito materiale divulgativo (es. poster, presentazioni, brochure, ecc.) senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

Il servizio di progettazione dovrà essere conforme ai criteri ambientali minimi definiti con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché dovrà garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo come previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 - sistema di "Tassonomia per la finanza sostenibile" e il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali previsti per l'investimento di competenza.

L'affidatario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare un effettivo ed efficace coordinamento tra il proprio Gruppo di Lavoro e la Stazione Appaltante o i suoi delegati.

Dovrà quindi essere comunicato alla stazione appaltante il nominativo del professionista che si occuperà di svolgere la funzione di coordinamento ed interfaccia tra l'affidatario e la Stazione Appaltante e che dovrà partecipare alle riunioni che si terranno presso gli uffici del Comune di Napoli, oltre a quelle che si renderanno eventualmente necessarie.

Si precisa, inoltre, che il progetto sarà sottoposto a verifica e validazione nei termini di legge.

Art. 4 – Le figure professionali da prevedere per l'elaborazione del progetto

Le figure professionali minime necessarie per l'espletamento dell'attività sono:

- 1) architetto o ingegnere;
- 2) tecnico abilitato alle funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 5 – Termini di espletamento dell'incarico

Il tempo previsto per l'espletamento del servizio è stabilito in n. 50 (cinquanta) giorni, naturali e consecutivi per la consegna degli elaborati finali, a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, congiuntamente firmato dal RUP e dall'affidatario.

Nei termini sopra indicati sono compresi anche le attività per l'esecuzione dei rilievi, accertamenti ed indagini necessarie.

Il Comune di Napoli si riserva di dare avvio alle attività anche nelle more della stipula del contratto. L'Affidatario è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento del Servizio.

I termini di consegna potranno essere prorogati solo in caso di forza maggiore o per l'entrata in vigore di nuove norme di legge che, successivamente all'affidamento dell'incarico, ne disciplinino diversamente l'effettuazione della prestazione.

La proroga dovrà essere concessa dal Responsabile Unico del Procedimento, nei casi di cui al precedente comma, previa motivata richiesta scritta formulata con congruo anticipo.

In ogni caso, qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al Responsabile Unico del Procedimento.

L'Affidatario risponde dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito a variazioni o sospensioni delle prestazioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

La Stazione Appaltante effettuerà la verifica della completezza degli elaborati presentati e sarà cura dell'affidatario fornire eventuali chiarimenti, modifiche e/o adattamenti degli elaborati progettuali richiesti dal RUP.

Art. 6 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Il compenso posto a base dell'affidamento del servizio di che trattasi è pari ad € 22.911,14 oltre IVA ed oneri previdenziali.

Tale compenso è stato calcolato nel rispetto del D.M. 17 giugno 2016 *Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016*, sulla base di un importo di lavori stimato in € 2.145.072,00, come riepilogato nella tabella che segue:

Destinazione funzionale (Codice ex D.M. 17.06.2016)	Valore dell'opera per classe/categoria (€)
<i>V.02 – Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili.</i>	2.145.072,00

Trattasi di importo di lavori presunto e pertanto suscettibile di lievi oscillazioni (in difetto o in eccesso), che non alterano in ogni caso il compenso stabilito, che resterà fisso e invariabile.

Il corrispettivo relativo all'incarico ed alle attività relative connesse ed accessorie sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- anticipazione del 20% sul valore del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Infine, si precisa che la misura dell'anticipazione può essere incrementata fino al 30%, previa richiesta dell'appaltatore e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ai sensi dell'art. 207 del D.L. n. 34/2020, come convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020 e ss.mm.ii.;

- saldo dell'importo contrattuale da liquidarsi a seguito di approvazione del progetto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura.

Tale corrispettivo è da intendersi fisso ed invariabile anche laddove dovessero intervenire eventuali variazioni dell'importo presunto dei lavori.

Il rispetto dei termini di pagamento sopraindicato è comunque subordinato all'effettivo trasferimento dei fondi alla stazione appaltante.

Per la liquidazione del compenso si procederà applicando la medesima classe, categoria ed importo posta a base dell'affidamento, indipendentemente dalle risultanze effettive della progettazione. L'importo si intende comprensivo delle spese generali, delle prestazioni speciali e dei compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato.

Non sono riconosciuti onorari, spese generali e compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa allo svolgimento dell'incarico.

Il Comune di Napoli è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'affidatario e eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

L'affidatario sarà tenuto ad adottare scelte e soluzioni tecniche che in alcun modo comportino una maggiorazione dell'importo contrattuale.

L'incaricato non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l'autorizzazione a procedere dal Comune di Napoli. In mancanza di tale preventivo benestare, l'Amministrazione non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

Sono a carico dell'affidatario le spese di bollo del contratto d'appalto, quelle dell'eventuale registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti. Sono a carico dell'Amministrazione Committente l'I.V.A. e i contributi previsti per legge.

Il pagamento del corrispettivo in acconto e a titolo di saldo da parte del Committente per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all'acquisizione della regolarità contributiva previdenziale o, se dovuto, del documento unico di regolarità contributiva.

Le fatture dovranno pervenire in modalità elettronica all'indirizzo PEC e codice IPA che verranno comunicati dalla stazione appaltante.

Il pagamento all'Incaricato del corrispettivo da parte del Committente per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all'acquisizione della regolarità contributiva.

La liquidazione sarà effettuata a 30 (trenta) giorni dalla data di presa in carico delle fatture salvo rifiuto motivato per riscontrata irregolarità o mancanza del documento di approvazione. La decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata alle verifiche dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento.

È esclusa ogni possibilità di rivalutazione, revisione, indicizzazione del corrispettivo spettante all'Affidatario per la durata del contratto, anche in ipotesi di proroga concessa/imposta dalla Stazione appaltante.

Art. 7 – Tracciabilità flussi finanziari

L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 136/2010. L'Affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del/i conto/conti dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i medesimo/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i.

L'esecutore si impegna a comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m.i., da riportare eventualmente nel contratto d'appalto:

- a) le modalità di riscossione delle somme dovute secondo le norme che regolano la contabilità della Stazione appaltante;
- b) i dati identificativi del Conto Corrente bancario o postale dedicato con gli estremi necessari per il bonifico bancario relativi al pagamento. Tali dati ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m.i. devono essere tali da garantire la tracciabilità dei pagamenti.
- c) le generalità delle persone titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad operare ed a riscuotere le somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione appaltante.

L'Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il/i conto/i in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

Il bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve riportare il codice unico di progetto (CUP) o il CIG (Codice identificativo Gare) relativo all'investimento.

La Stazione appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento all'esecutore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso in cui l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo pec, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'Affidatario si obbliga, inoltre, a introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

L'Affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti della Stazione appaltante per il pagamento in acconto o a saldo di quanto contrattualmente dovutogli, il/i conto/i indicato/i per il pagamento sia/siano sempre compreso/i tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Affidatario si impegna altresì a effettuare sul/i conto/i di cui al medesimo comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al contratto stipulato, salvo le deroghe concesse dalla legge 136/2010 ed eventuali s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti della legge 244/2007 (finanziaria 2008) e dei successivi decreti attuativi l'aggiudicatario ha l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) con codice IPA che verranno comunicati dalla stazione appaltante.

Il mancato rispetto di tale disposizione renderà irricevibili le fatture presentate in forma diversa da quella ammessa dalla legge.

Art. 8 – Garanzie

Cauzione definitiva

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una cauzione definitiva in misura pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione, con esclusivo riferimento alle prestazioni oggetto del presente incarico. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; a garanzia del rimborso delle somme che il Comune avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Affidatario. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del **certificato di ultimazione delle prestazioni**. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Per fruire di tali benefici, l'operatore economico dovrà documentare il possesso del requisito allegando copia conforme all'originale della certificazione posseduta in corso di validità.

La Garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del d.lgs. 231/2007, con bonifico presso la Tesoreria del Banco di Napoli con le seguenti coordinate bancarie: IT95X0306903496100000046118, indicando come causale "Deposito cauzionale definitivo estensione affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di *Estensione della rete ciclabile cittadina: ambito nord occidentale* - CIG: 939384916E".
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

In caso di prestazione della garanzia sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
- essere prodotta in originale (sottoscritta in originale dal garante) con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- le polizze con firma digitale del garante devono riportare l'autentica della sottoscrizione da parte di un notaio.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del Codice civile;
- l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione da parte del Comune.

Polizza assicurativa del progettista

Ai sensi dell'art.24, comma 4, del d.lgs 50/2016, l'affidatario dovrà produrre, a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione e, in ogni caso, prima della stipula del contratto o dell'esecuzione delle prestazioni progettuali, idonea polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione a copertura dei rischi professionali conforme a quanto richiesto al punto 4 della Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 "Linee Guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" e ss.mm.ii.

La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto, che abbiano determinato, a carico della Stazione Appaltante, nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali, la Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore di rivisitare la progettazione, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

La polizza del progettista o dei progettisti decorre a far data dall'avvio del servizio di progettazione fino all'approvazione del progetto da parte dell'amministrazione.

La mancata presentazione della polizza esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi professionali.

Art. 9 – Responsabilità ed obblighi dell'Affidatario

L'Affidatario è responsabile della perfetta esecuzione dell'incarico, secondo quanto prescritto nel presente Capitolato, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni della Committente o del Responsabile del Procedimento.

L'Affidatario dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d'arte.

L'Affidatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell'esecuzione dell'attività oggetto dell'incarico.

L'Appaltatore assume altresì in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o danni eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o sub-Appaltatore e/o collaboratori ovvero della Stazione Appaltante) nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.

Valgono per l'Affidatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con la Committente e con i terzi.

L'Affidatario svolgerà l'incarico nell'osservanza del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., del D.P.R. 207/2010 s.m.i., delle linee guida dell'ANAC, delle linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC, dei DD.MM. emanati a seguito della entrata in vigore del codice degli appalti, del D. Lgs. 81/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del Procedimento e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente. Egli è inoltre tenuto all'osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia di elaborazione dei progetti, nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell'arte nell'espletamento delle prestazioni professionali.

Gli elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati alla Stazione Appaltante e dovranno essere redatti secondo le disposizioni e nei formati che verranno indicati dal Responsabile del Procedimento, in n. 1 (una) copia cartacea, 1 (una) copia su supporto informatico con firma digitale e 1 (una) copia su supporto informatico in formato editabile/modificabile.

L'Affidatario dovrà collaborare con i responsabili tecnici della Stazione Appaltante e con il Responsabile del Procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni specifiche, nonché a verificare e controllare l'attività di progettazione durante il suo svolgimento, anche mediante revisione periodica degli elaborati di progetto.

In qualsiasi momento del processo di progettazione spetta al Responsabile del Procedimento o al Direttore dell'Esecuzione del Contratto segnalare, con motivata proposta, eventuali carenze nello svolgimento dell'incarico. Ove tali carenze potessero compromettere il conseguimento dell'obiettivo, la Committente potrà proporre la risoluzione in danno dell'incarico.

Art. 10 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Affidatario fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d, punto 2, del Codice; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d, punto 2, del Codice le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del d.P.C.M. 187/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal d.lgs. 159/2011. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione Appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 52/1991, e alle condizioni di cui al presente articolo.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni dei crediti del presente appalto, sarà efficace e opponibile alla Stazioni appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscrivere

contestualmente al contratto d'appalto. La Stazione appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell'esecutore, senza obbligo di motivazione.

In ogni caso la Stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto, con questo stipulato.

Art. 11 – Stipula del contratto ed oneri contrattuali

La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data di efficacia del provvedimento di aggiudicazione. Il contratto sarà formalizzato e gestito dal Comune di Napoli. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'affidatario senza alcuna possibilità di rivalsa.

Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

L'affidatario dell'incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Prestazionale, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 12 – Riservatezza

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello finalizzato allo svolgimento dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Committente o che derivasse dall'esecuzione dell'incarico.

Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, l'Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell'incarico non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare della Committente sul materiale scritto e grafico che intendesse esporre o produrre.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del Servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Servizio.

L'obbligo suddetto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario, o predisposto, in esecuzione del Servizio.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, seppur a vario titolo, nell'esecuzione del Servizio, degli obblighi di segretezza anzidetta.

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, al rispetto del d.lgs. 196/2003 e dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dalla Stazione appaltante esclusivamente ai fini della gara e della individuazione dell'Aggiudicatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

L'inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 15.

Art. 13 – Proroghe

Salvo quanto riportato all'art. 4 del presente capitolato e all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, non saranno ammesse proroghe ai termini relativi all'esecuzione delle prestazioni professionali oggetto del presente Capitolato.

Art. 14 – Penali

Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevasse inadempienze nell'esecuzione del servizio o in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali e qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all'Affidatario, questi potrà incorrere nel pagamento di penalità, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno e fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti dal presente Capitolato.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'Affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa.

Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procederà all'applicazione della penalità.

Il ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui sopra e/o assunti con l'offerta da parte dell'Affidatario può comportare l'applicazione di una **penale di importo pari a 60,00 (sessanta/00) euro per ogni giorno di ritardo riscontrato**, in ogni adempimento.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, a un incontro di lavoro o relativo alle attività di comunicazione e consultazione convocate, nel rispetto degli accordi contrattuali, può comportare l'applicazione di una **penale di importo pari a 100,00 (cento/00) euro**.

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità delle attività rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, potranno essere previste **penali fra un minimo di 500,00 (cinquecento/00) euro e un massimo di 5.000,00 (cinquemila/00) euro a seconda della gravità del fatto**. Tali penali saranno quantificate dal Responsabile Unico del Procedimento in considerazione all'entità dell'inadempimento stesso.

L'applicazione della penale non esclude la responsabilità dell'Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante.

La penale verrà trattenuta in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua applicazione.

In ordine alle sanzioni in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, si applica quanto previsto al successivo art. 22.

Art. 15 – Inadempienze e risoluzione del contratto

Qualora l'Affidatario non ottemperi, nello svolgimento del Servizio, alle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare, nei documenti di gara o alle indicazioni e direttive che possano essere impartite dal Comune di Napoli, quest'ultimo procede, a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle obbligazioni contrattuali entro un termine perentorio, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso. In difetto, il Comune di Napoli potrà procedere alla risoluzione del contratto.

E' facoltà della Stazione Appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese dell'Affidatario, qualora non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'Affidatario stesso nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro.

Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;

- transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. 136/2010;
- interdizione, sulla base dell'informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l'Affidatario provvisorio o il contraente;
- accertamento dell'impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro oggetto che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a conoscenza.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera a raccomandata o a mezzo pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari inerenti all'appalto, il contratto d'appalto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

In caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui alla Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017 si procede alla risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento.

Per il ripetersi di gravi inadempienze, preve le contestazioni del caso, potrà darsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all'Affidatario salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell'Affidatario stesso.

All'affidatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 16 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e dall'interpretazione del contratto saranno devolute al giudice ordinario. Il foro competente è il Tribunale di Napoli.

Art. 17 – Recesso

Il Committente si riserva la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, da inoltrarsi all'Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30 giorni di preavviso.

Il Committente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato.

Il progettista, a comunicazione ricevuta, dovrà far pervenire entro 30 giorni tutte le informazioni e i risultati dell'attività svolta fino a quel momento, con le modalità e i termini indicati nel precedente articolo 9 "Responsabilità ed obblighi dell'Affidatario". La Stazione Appaltante dovrà liquidare al progettista tutte le prestazioni fino a quel momento svolte.

La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di reclamo o di opposizione da parte del progettista, in qualunque fase delle prestazioni qualora ritenga di non dare seguito alle ulteriori fasi progettuali. In tali casi al tecnico incaricato sarà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di approvazione.

Ove non venga acquisita la verifica della completezza degli elaborati effettuata dal Responsabile del Procedimento, all'affidatario non sarà dovuto alcun compenso e la Stazione Appaltante avrà la facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, fatta salva da parte della stazione appaltante la valutazione dei danni che da ciò derivassero.

È fatto divieto all'Aggiudicatario di recedere dal contratto sottoscritto con la Stazione appaltante. Oltre ai casi di risoluzione del contratto espressamente previsti e quelli operanti *ope legis*, la Stazione appaltante ha la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal contratto, in caso di violazione di una delle clausole di autotutela o al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 11, comma 3, del d.P.R. 252/1998 e ss.mm.ii..

La Stazione appaltante, inoltre, si riserva il diritto di recedere dal contratto a fronte di informazioni antimafia, anche atipiche, comunque ed in qualsiasi momento pervenute, che segnalino il rischio di tentativi di infiltrazione nell'Aggiudicatario da parte della criminalità organizzata.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il RUP ha la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto medesimo, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Il RUP può, altresì, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto.

Art. 18 - Subappalto

Per la particolare tipologia dell'appalto in oggetto, è vietato il sub-appalto.

Non sono considerate sub-appalto le seguenti attività che pertanto l'Affidatario potrà acquistare da fornitori terzi e/o comunque mediante sub-contratti: eventuali indagini o attività propedeutiche alla redazione del progetto, il rilievo fotografico, le indagini sul campo eccetto l'organizzazione e il coordinamento, la stampa di materiale divulgativo e per la comunicazione, e in generale le attività prive di contenuto intellettuale, nonché altre eventuali attività individuate in sedi di chiarimenti forniti dalla stazione appaltante nella fase precedente la formulazione delle offerte.

Si applica comunque quanto disposto dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016, in tema di sub-contratti.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 i dati forniti dalle società saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.

Art. 20 – Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori

L'Affidatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per il settore.

Art. 21 – Proprietà dei progetti e dei piani

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti ed i piani resteranno di proprietà piena ed assoluta della Committente la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, anche apportandovi eventuali modifiche, laddove ritenute necessarie.

Art. 22 – Codice di Comportamento

La stazione appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014, così come integrato e modificato con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017.

Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all'art. 2 comma 3.

In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria si applicheranno le sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall'Ente, così come disposto all'art. 20 comma 7 di detto Codice.

In caso di gravi e reiterati violazioni del Codice di Comportamento, la Stazione appaltante risolverà unilateralmente il contratto.

Art. 23 – Programma 100

L'affidatario è a conoscenza e accetta le condizioni richiamate dal Documento Unico di Programmazione 2017/2019 del Comune di Napoli, c.d. Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: www.comune.napoli.it/risorse-strategiche.

Art. 24 – Patto di integrità

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” approva il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.

Art. 25 – Incompatibilità

L'Affidatario deve dichiarare di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 26 – Esclusione di altri incarichi

Il presente incarico non conferisce titolo per la progettazione dei successivi livelli di progettazione e/o la direzione dei lavori, né l'affidatario potrà pretendere corrispettivi per altri titoli che non siano quelli espressamente previsti nel presente Capitolato.